



# COMUNE DI ANDEZENO

10020 PROVINCIA DI TORINO

## DECRETO DEL SINDACO N. 03 DEL 25 MARZO 2015

**OGGETTO:** Piano di razionalizzazione delle società partecipate – Adozione.

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre la riduzione delle società partecipate già entro fine 2015 facendo seguito al c.d. “*Piano Cottarelli*”, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla “*spending review*” auspicava detta riduzione;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”, ovvero:
  1. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
  2. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  3. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
  4. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
  5. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013);

#### DATO ATTO CHE:

- lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco;



# COMUNE DI ANDEZENO

10020 PROVINCIA DI TORINO

- l'allegato Piano è stato elaborato dal segretario comunale, senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il comune;

**RITENUTO** di approvare e fare proprio il suddetto Piano e, esercitando la funzione “*propositiva*” di cui all’art. 48, comma 2 del TUEL, e di sottoporlo al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all’ordine del giorno della riunione, ai sensi dell’art. 1, comma 611 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 – Suppl. Ordinario n. 99);

**RITENUTO** di condividere i contenuti del suddetto Piano sotto il profilo della legittimità amministrativa;

**RICHIAMATI:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del Servizio amministrativo in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto, rilasciati per le rispettive competenze ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

## DECRETA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo.
2. di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.
3. di sottoporre il Piano al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all’ordine del giorno della riunione.
4. di trasmettere la presente deliberazione a:
  - SMAT S.p.A. (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.)
  - Consorzio Chierese per i Servizi, con sede in Chieri (TO),
  - Sig.Revisore dei Conti, dott. Pietro Scifo - suo studio.

IL SINDACO  
Franco Gai



**COMUNE DI ANDEZENO**  
10020 PROVINCIA DI TORINO

## **Piano di razionalizzazione delle società partecipate**

(articolo 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014)



# COMUNE DI ANDEZENO

10020 PROVINCIA DI TORINO

## I – Introduzione generale

### 1. Premessa

La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell'ente locale a società di capitali”.



# COMUNE DI ANDEZENO

10020 PROVINCIA DI TORINO

Per osservare “alla lettera” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “su proposta” proprio del sindaco.

### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per expressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP.



# COMUNE DI ANDEZENO

10020 PROVINCIA DI TORINO

Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### 4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.



# COMUNE DI ANDEZENO

10020 PROVINCIA DI TORINO

## II – Le partecipazioni dell’ente

### 1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Andezeno partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **SMAT S.p.A.** (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.) – forma giuridica “3” affidataria “in house” per la gestione del servizio idrico integrato nonché attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici sia direttamente che indirettamente;
2. **Consorzio Chierese per i Servizi**, con sede in Chieri (TO), affidataria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani.

### 2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Andezeno, partecipa **Consorzio dei servizi Socio-assistenziali del Chierese** – forma giuridica “5”- affidataria dei servizi socio-assistenziali. Dai dati a disposizione si desume che:

- la quota consortile 2012 è pari a € 64.064,00
- e prevede una quota percentuale di incidenza sui costi pari a € 0,95.

La partecipazione dell’ente a detto consorzio è ritenuta indispensabile per assicurare la gestione dei servizi socio-assistenziali.

L’adesione alla Unione di comuni e la partecipazione ai Consorzi essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.



# COMUNE DI ANDEZENO

10020 PROVINCIA DI TORINO

## RELAZIONE TECNICA

La Legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015) ha imposto agli Enti locali la redazione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate che possa produrre risultati entro la fine del 2015.

Questo Comune partecipa esclusivamente a società con finalità istituzionali che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali.

La partecipazione alla **SMAT S.p.A.** (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.) – forma giuridica “3” affidataria “in house” per la gestione del servizio idrico integrato nonché attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici sia direttamente che indirettamente.

Dai dati a disposizione si desume che:

Il valore di produzione 2013 è pari a € 16.349.608,00.

E’ prevista una quota percentuale di partecipazione pari allo 0,26 % quindi non superiore a 0,49% sia per l’anno 2009 che per l’anno 2013.

Il patrimonio netto al 31.12.2012 è pari a € 397.345.000,00.

Il Risultato di esercizio al 31.12.2012 è pari a € 23.269.000,00.

La partecipazione dell’ente a detta società è ritenuta indispensabile per assicurare la gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art. 3 - comma 27, della legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008).

Si avanzerà richiesta alla Società di cui sopra per ottenere una specifica relazione che fornisca gli elementi in merito alla razionalizzazione delle stesse e alla compatibilità delle medesime con la finalità istituzionali dei Comuni soci, tenendo conto delle disposizioni normative di cui all’art.43 della Legge di Stabilità 2015.

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società i quanto trattasi di società con carattere di indispensabilità rispetto alle funzioni di questo ente.

La partecipazione al **“Consorzio Chierese per i Servizi”** con sede in Chieri (TO), affidataria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani ha avuto inizio il 21.09.1996 a tempo indeterminato.

Dai dati a disposizione si desume che:

Il valore di produzione al 31.12.2011 è pari a € 17.124.182,00.

E’ prevista una quota percentuale di partecipazione pari a 2.

Il patrimonio netto al 31.12.2011 è pari a € 1.061.043,00.

Il Risultato di esercizio al 31.12.2011 è pari a € 4.183,00.



## COMUNE DI ANDEZENO

10020 PROVINCIA DI TORINO

Il Consorzio ha il compito di gestire tutti gli impianti (di cui è proprietario) per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

La partecipazione dell'ente a detto consorzio è ritenuta indispensabile per assicurare la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008).

Si avanzerà richiesta alla Società di cui sopra per ottenere una specifica relazione che fornisca gli elementi in merito alla razionalizzazione delle stesse e alla compatibilità delle medesime con la finalità istituzionali dei Comuni soci, tenendo conto delle disposizioni normative di cui all'art.43 della Legge di Stabilità 2015.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società i quanto trattasi di società con carattere di indispensabilità rispetto alle funzioni di questo ente.

Andezeno, 25 marzo 2015

IL SINDACO  
Franco Gai